

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI RHO AL 31 DICEMBRE 2022 (AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.),

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (di seguito: TUSP) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'onere di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del citato articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento dev'essere adottato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascuna annualità ed, inoltre, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo dev'essere altresì approvata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il Comune di Rho, con atto di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017, ha provveduto ad approvare la "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come Modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100".

Con tale provvedimento amministrativo veniva disposto:

- il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 1. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. (partecipazione diretta),
 2. NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L. (partecipazione diretta),
 3. A.S.E.R.- AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE S.p.a. (partecipazione diretta),
 4. CAP HOLDING S.p.a. (partecipazione diretta),
 5. AREXPO S.p.a. (partecipazione diretta),
 6. GESEM S.R.L. (partecipazione diretta),
 7. AMIACQUE S.R.L. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.),
 8. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);
- di procedere alla dismissione/alienazione delle sottoindicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. – in liquidazione (partecipazione diretta)
 2. ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. – In liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.)
 3. TASM ROMANIA S.r.l. – in fallimento (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.)
 4. NUOVENERGIE S.p.a. – da alienare (partecipazione diretta)

Negli anni successivi il Comune, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2018 e n. 88 del 19/12/2019, ha provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni detenute rispettivamente al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020 ed al 31/12/2021 e lo Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

In particolare:

- ✓ *con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2018*, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho in data 31/12/2017, veniva comunicata la cessazione della partecipazione alla società TASM ROMANIA che - posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP (approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dall'Assemblea dei Soci del 26/05/2015) e per la quale il Tribunale di Bucarest, con decisione del 13.10.2017, aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare e la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese di Bucarest - è definitivamente estinta;
- ✓ *con deliberazione n. 88 del 19/12/2019*, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2018, si disponeva:
 - il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 1. NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta),

2. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),
 3. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.a. (partecipazione diretta),
 4. Cap Holding S.p.a. (partecipazione diretta),
 5. Arexpo S.p.a. (partecipazione diretta),
 6. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta),
 7. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.),
 8. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);
- di dare continuità alle procedure di dismissione/alienazione – già formalizzate con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 57 del 28.9.2017 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100” - delle sottoindicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. – in liquidazione (partecipazione diretta)
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. – In liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.)
 - di avvalersi dell’autorizzazione a non procedere alla prosecuzione delle procedure di alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Rho in Nuovenergie S.p.A. (partecipazione diretta) sino al 31.12.2021 e ciò, ai sensi del comma 723 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n.145 (c.d.” Legge di Bilancio 2019”), che ha modificato il testo dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disapplicando, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
 - ✓ *con deliberazione n. 75 del 14/12/2020*, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2019, si disponeva:
 - il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 1. NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta),
 2. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),
 3. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.a. (partecipazione diretta),
 4. Cap Holding S.p.a. (partecipazione diretta),
 5. Arexpo S.p.a. (partecipazione diretta),
 6. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta),
 7. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.),
 8. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A);
 - di dare continuità alle procedure di dismissione/alienazione – già formalizzate con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 57 del 28.9.2017 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100” - delle sottoindicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. – in liquidazione (partecipazione diretta)
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. – In liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.a.)
 - di avvalersi dell’autorizzazione a non procedere alla prosecuzione delle procedure di alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Rho in Nuovenergie S.p.A. (partecipazione diretta) sino al 31.12.2021 e ciò, ai sensi del comma 723 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n.145 (c.d.” Legge di Bilancio 2019”), che ha modificato il testo dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disapplicando, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
 - ✓ *con deliberazione n. 82 del 22/12/2021*, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2020, si disponeva:
 - il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:
 1. A.Se.R.- Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta),
 2. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta),
 3. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),
 4. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta),

5. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta),
 6. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta),
 7. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.),
 8. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- 5) di confermare la prosecuzione delle procedure di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:
1. C.R.A.A. S.r.l. - in liquidazione (partecipazione diretta),
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- di avvalersi dell'autorizzazione a non procedere alla prosecuzione delle procedure di alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Rho in Nuovenergie S.p.A. sino al 31/12/2022 e ciò, ai sensi dell'art. 24 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 175/2016 come modificati dall'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019") e dall'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali");
- ✓ *con deliberazione n. 80 del 20/12/2022*, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2021, si disponeva:
- il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:
 1. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta);
 2. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta);
 3. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta);
 4. Nuovenergie S.p.A. (partecipazione diretta);
 5. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta);
 6. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta);
 7. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta);
 8. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
 9. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
 10. Neutalia S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
 11. Zeroc S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
 - di confermare la prosecuzione delle procedure di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. - in liquidazione (partecipazione diretta),
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);

Di seguito viene pertanto illustrato lo stato di attuazione delle procedure di dismissione/alienazione deliberate nel citato provvedimento n. 80 del 20/12/2022 secondo lo schema proposto dagli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati dal MEF- Dipartimento del Tesoro, nonché dalle schede di rilevazione pubblicate per la revisione dell'anno in corso.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|---|---|
| Codice Fiscale | 03757680966 |
| Denominazione | Nuovenergie S.p.a. |
| Tipologia Partecipazione | diretta |
| Stato di attuazione della procedura | procedura di alienazione non avviata |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura | <p>La Legge 30.12.2018, n.145 (c.d." Legge di Bilancio 2019") ha modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), relativamente alle tempistiche per l'alienazione delle partecipazioni ed alla perdita dei diritti sociali del socio pubblico nel caso in cui l'alienazione non avvenga, stabilendo che detti adempimenti non debbano essere applicati fino al 31 dicembre 2021, se le partecipazioni pubbliche siano in società che abbiano registrato un risultato netto medio in utile nei tre anni precedenti (nuovo comma 5 bis dell'art. 24 del TUSP).</p> <p>Trovandosi Nuovenergie S.p.A. in tale fattispecie, l'Ente ha ritenuto, nell'ambito del Piano di Revisione Periodica 2019 (Partecipazioni detenute al 31/12/2018) e 2020 (Partecipazioni detenute al 31/12/2019), di avvalersi di tale disposizione.</p> <p>L'art. 16 del D.L. 73 /2021 convertito in legge 106 del 23.07.2021 ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 24 del TUSP inserendo il nuovo comma 5 ter che proroga, anche per l'anno 2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; trovandosi Nuovenergie S.p.a. in tale fattispecie, l'Amministrazione è stata autorizzata ex lege a non dare avvio alla procedura sino al 31.12.2022.</p> <p>Ciò premesso il Comune di Rho, pur non rinnegando la posizione deliberata nel provvedimento di Revisione Straordinaria di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017, ritiene con il presente provvedimento di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, di confermare l'opzione espressa nel provvedimento di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2023 ovvero "<u>MANTENERE LA PARTECIPAZIONE</u>", per le motivazioni esposte nella sezione "Ulteriori Informazioni"</p> |
| Tipologia di procedura | procedura ad evidenza pubblica |
| Data di avvio della procedura | - |
| Stato di avanzamento della procedura | - |
| Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo | - |
| Ulteriori informazioni | <p>Il Comune di Rho con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017 aveva provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017: l'analisi condotta, sulla base anche dell'orientamento di ANCI, aveva rilevato che la società Nuovenergie S.p.a., che svolge l'attività di "Vendita di Gas ed Energia Elettrica", non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Con la sopra citata deliberazione si prevedeva di dare avvio alla procedura/bando per l'alienazione dell'intera partecipazione in Nuovenergie s.p.a., entro 12 mesi dall'approvazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 175/2015, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvaguardando il diritto di prelazione dei soci previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.04.2016, il Comune di Rho aveva recepito ed approvato quanto convenuto nell'Assemblea ordinaria dei Soci di Nuovenergie SPA (NEV) in data 18.04.2016 circa la cessione di una quota minoritaria della società pari al 30%, ripartita tra i soli Soci "Comune di Rho" e "Comune di Settimo Milanese" in proporzione all'entità delle singole partecipazioni, nella prospettiva di coinvolgere un partner di minoranza in qualità di whole-saler ossia di soggetto capace di acquisire, al miglior prezzo di mercato, sia gas metano, sia energia elettrica.</p> <p>Nell'esercizio 2017 si era dato corso alla procedura di gara ad evidenza pubblica e con atto di determinazione Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate n. 266 del 06/11/2017, si era proceduto all'aggiudicazione definitiva alla società Spigas S.r.l della "Procedura di gara finalizzata alla cessione di quota societaria pari al 30% del capitale sociale della società Nuovenergie S.p.A. detenuta dal Comune di Rho e dal Comune di Settimo Milanese". Nel successivo mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 i Comuni di Rho e Settimo Milanese hanno provveduto alla cessione tramite atto notarile dei propri titoli azionari.</p> <p>In ottemperanza a quanto stabilito negli atti comunali a settembre 2018, l'Assemblea dei Soci di Nuovenergie s.p.a., aveva stabilito, approvando le "Linee guida del Piano Strategico 2018-2022", che l'alienazione della partecipazione pubblica fosse "contemplata nel Piano Industriale in elaborazione, prevedendo modalità e tempistiche consone con il piano di razionalizzazione</p> |

approvato dai Consigli Comunali dei soci pubblici” fermo restando che l’alienazione della partecipazione in Nuovenergie s.p.a., non comporterebbe in ogni caso alcun risparmio di spesa sul Bilancio del Comune di Rho: anzi l’Ente beneficiava della distribuzione annuale di dividendi anche di importo consistente. Dall’Esercizio 2011, le somme riversate al Comune di Rho a titolo di “Dividendi” o “Riserva Straordinaria”, sono state le seguenti:

- Esercizio 2020: € 241.400,00= (Dividendi);
- Esercizio 2019: € 144.480,00= (Dividendi);
- Esercizio 2018: € 337.960,00= (Dividendi);
- Esercizio 2017: € 337.960,00= (Dividendi);
- Esercizio 2016: €. 346.350= (Dividendi);
- Esercizio 2015: €. 346.350= (Dividendi);
- Esercizio 2014: €. 309.065= (Dividendi);
- Esercizio 2014: €. 112.217= (Riserva Straordinaria);
- Esercizio 2013: €. 578.613= (Dividendi);
- Esercizio 2012: €. 692.700= (Dividendi);
- Esercizio 2012: €. 346.350= (Riserva Straordinaria);
- Esercizio 2011: €. 1.039.050= (Dividendi).

Successivamente, la Legge 30.12.2018, n.145 e poi l’art. 16 del D.L. 73/2021 (convertito in legge 106 del 23.07.2021) hanno modificato il testo dell’art. 24 del TUSP prorogando prima sino al 31.12.2021, poi al 31.12.2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019: trovandosi Nuovenergie S.p.a. in tale fattispecie, l’Amministrazione è stata autorizzata ex lege a non dare avvio alla procedura sino al 31.12.2022.

Nel corso dell’anno 2022 si è tuttavia verificata una situazione di eccezionale e imprevedibile criticità relativa all’approvvigionamento di forniture di materie prime e, in particolare, di gas naturale a livello europeo determinatasi, anche e principalmente, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina e che sta provocando notevolissime difficoltà nell’acquisizione di contratti di fornitura, con straordinari rincari sui prezzi di acquisizione delle materie prime stesse soprattutto alle piccole e medie imprese del settore, come rilevato anche da Utilitalia e da Il Sole 24 Ore che hanno paventato il rischio default per cento operatori retail (cfr. Sole 24 ore del 21.09.2022).

Ciò ha determinato difficoltà per la Società per l’acquisizione di un contratto di fornitura di gas per la stagione 2022/2023 in quanto le uniche due proposte pervenute richiedevano un esborso e soprattutto, delle garanzie finanziarie particolarmente elevate.

La Società si è trovata pertanto in difficoltà dal punto di vista della propria esposizione finanziaria, pur a fronte di una previsione di chiusura di esercizio con un risultato notevolmente positivo.

L’Amministrazione ha pertanto tenuto conto:

- il target della clientela della controllata Nuovenergie S.p.A., che proprio per le ragioni storiche che legano il brand al territorio di Rho, è costituito quasi esclusivamente da famiglie residenti;
- che l’Amministrazione reputa un prioritario e preciso interesse pubblico assicurare l’approvvigionamento del gas naturale necessario per il fabbisogno dell’utenza della propria controllata, in particolare per il periodo di massimo consumo dei prossimi mesi invernali, consentendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere al fine anche di non esporre l’utenza di Nuovenergie S.p.A. ad ulteriori aggravii di costo qualora la Società non fosse più in grado di fornire gas e l’utenza fosse automaticamente affidata al fornitore di ultima istanza;
- che Nuovenergie S.p.A. - costituita nel 2003 per volere delle Amministrazioni Comunali di Rho, Settimo Milanese e Pero - ha sempre chiuso gli esercizi sociali con risultati positivi, distribuendo utili ai Comuni soci dal 2011 al 2020 (l’utile dell’esercizio 2021, pari ad € 846.593, è stato destinato a Riserva Straordinaria);
- soprattutto il valore delle partecipazioni detenute in Nuovenergie S.p.A. è molto maggiore rispetto al patrimonio netto – pari nel 2021 a Euro 3.319.527 - in quanto nelle società di vendita di energia e gas è determinato sulla base del valore attribuito dal mercato ai rapporti contrattuali in essere con la clientela, ciò che ha consentito agli Enti soci di Nuovenergie S.p.A. di indire nel 2017 procedura di evidenza pubblica per la vendita del 30% delle azioni possedute ponendo a base d’asta il valore di Euro 2.740.000,00;
- che qualora Nuovenergie S.p.A. non riuscisse ad approvvigionarsi del gas necessario per le forniture ai propri utenti, la società passerebbe in default trasporto, con gravi conseguenze finanziarie che impatterebbero sull’equilibrio di gestione della società fin dal mese di novembre e quindi obbligherebbero la stessa a spogliarsi di tutti i clienti che passerebbero al fornitore di ultima istanza e quindi cesserebbero di essere clienti di Nuovenergie S.p.A.;
- che pertanto l’eventuale perdita della propria clientela, in caso di impossibilità per Nuovenergie S.p.A. di stipulare un contratto di approvvigionamento del gas naturale, determinerebbe una drastica riduzione del valore delle partecipazioni nella Società, con conseguente grave danno per lo stesso Comune di Rho in quanto azionista, oltre che la perdita della possibilità di conseguire utili, nonché il probabile fallimento della Società;

Conseguentemente a quanto esposto, il Comune di Rho è dovuto intervenire per garantire il mantenimento del valore della propria partecipazione nella Società con azioni che, tra l’altro, consentissero, la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas per la stagione 2022/2023 e, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Nuovenergie S.p.A. (seduta del

19.10.2022) avente ad oggetto: "Programma di valutazione dei rischi aziendali – richiesta di adozione di adeguati provvedimenti temporanei dei soci al fine di non compromettere la continuità e i valori aziendali a seguito del discontinuo e imprevedibile andamento del mercato del gas – provvedimenti ex art. 14 co. 2 D.Lgs. 175/2016", ha adottato la deliberazione n. 71 dell'11.11.2022 "Nuovenergie S.p.A.: azioni finalizzate alla conservazione del valore della partecipazione del Comune di Rho in relazione alla contingente situazione di estrema criticità nell'approvvigionamento di gas naturale." prevedendo, al fine di salvaguardare la continuità della Società Nuovenergie S.p.A. e, conseguentemente, il valore della partecipazione detenuta nella stessa dal Comune di Rho, l'adozione delle seguenti modalità di intervento da parte dei Comuni Soci (Rho, Settimo Milanese e Pero):

- pegno temporaneo sulle Azioni detenute dai Comuni Soci a favore di ENET Energy SA, fornitore prescelto dal Consiglio di Amministrazione di Nuovenergie S.p.A., a titolo di garanzia della fornitura di gas, precisando che il pegno delle azioni risulta essere senza diritto di voto e che detto pegno viene concesso per il tempo strettamente necessario a consentire che la fornitura sia assistita da fidejussioni bancarie;
- prestito oneroso alla Società Nuovenergie S.p.A. da parte dei Comuni Soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione per un valore massimo di euro 10 milioni, con durata massima stimata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, e con obbligo di restituzione mediante rimborso graduale e flessibile, anche durante il periodo di concessione del finanziamento, in relazione alle ripristinate condizioni di liquidità aziendale, al fine di garantire la necessaria liquidità diretta a scongiurare la crisi finanziaria della stessa nel periodo di maggiore esposizione finanziaria preventivato fino ad aprile 2023;
- di demandare ad eventuale successivo provvedimento deliberativo la valutazione in ordine alla possibilità di un eventuale aumento del capitale sociale da parte del Comune di Rho a favore della Società;

precisando che il prestito soci, o l'eventuale aumento del capitale sociale a favore della Società Nuovenergie S.p.A., qualora quest'ultimo risultasse necessario e comunque previa la necessaria approvazione consiliare, potranno avvenire entro l'importo complessivo massimo, a carico dei tre Comuni Soci, pari a € 10.000.000,00, tenuto conto delle condizioni del mercato di gas naturale alla data cui faranno riferimento.

Alla data di adozione del presente provvedimento, in merito alle azioni adottate con la citata deliberazione n. 71 dell'11.11.2022, si precisa che:

- il pegno sulle azioni detenute dal Comune di Rho in Nuovenergie Sp.A. a favore di ENET Energy SA è stato dichiarato estinto in data 15.09.2023 (repertorio n. 1846 delle Girate Azionarie mediante annotazione a cura dello Studio Notarile Ciro de Vivo, in atti);
- relativamente al finanziamento concesso, Nuovenergie S.p.A., alla data di adozione del presente provvedimento, ha rimborsato la somma complessiva di € 5.000.000,00.= e che, pertanto, il Comune di Rho deve ancora introitare dalla Società il rimborso pari ad € 1.897.142,86=;

Contestualmente, quale coerente sviluppo delle azioni intraprese nel corso del 2022, l'Amministrazione:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 28.11.2023 si è disposto, recependo la relazione tecnico-economica di Nuovenergie S.p.A. del 26 ottobre 2023: 1) di prendere atto dell'aumento di Capitale Sociale della società Nuovenergie S.p.A., dagli attuali € 1.000.000= ad € 3.800.000= tramite utilizzo di quota delle riserve societarie per un importo pari a € 2.800.000= prendendo atto che tale operazione consente alla società Nuovenergie S.p.A. di incrementare la propria solidità patrimoniale senza comportare alcun esborso finanziario a carico degli Enti partecipanti, lasciando inalterata la compagine societaria e la relativa quota di partecipazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2023 si è disposto 1) di rinnovare il prestito oneroso concesso a Nuovenergie S.p.A., per ulteriori mesi 12 a decorrere dal 19.12.2023 e sino al 18.12.2024, con obbligo di restituzione mediante rimborso graduale e flessibile, anche durante il periodo di concessione del rinnovo del finanziamento, in relazione alle ripristinate condizioni di liquidità aziendale della Società; 2) di precisare che il rinnovo del prestito oneroso non prevede l'erogazione di ulteriori somme a favore di Nuovenergie S.p.A. essendo esclusivamente finalizzato a consentire alla Società l'integrale restituzione del finanziamento, concesso con deliberazione di Consiglio Comunale dell'11.11.2022, n. 71 per complessivi € 6.897.142,86.=, e, pertanto, al fine di garantire al Comune di Rho la restituzione della somma residua dovuta pari ad € 1.897.142,86=; 3) di applicare al prestito oneroso il tasso di interesse mensile, fissato da ABI, per il Credito Agevolato fino a 12 mesi.

Ciò detto il Comune di Rho, preso atto dello stato di attuazione delle azioni disposte con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 71/2022, pur non rinnegando la posizione deliberata nel provvedimento di Revisione Straordinaria di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017, ritiene con il presente provvedimento di confermare il "MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE" in Nuovenergie S.p.A. come già formalizzato nel provvedimento di Revisione Periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2022, non escludendo a priori l'alienazione della partecipazione fermo restando che, qualora si fosse avviata una procedura di alienazione a titolo oneroso alle condizioni

di mercato 2022 e si avviasse alle attuali condizioni, il Comune avrebbe acquisito o acquisirebbe un corrispettivo praticamente irrisorio.

A supporto del mantenimento della prestazione si ricorda che, diversamente dalla posizione di ANCI, in seno alla Conferenza Unificata del 16/03/2017 Stato-Regioni, tra gli emendamenti condizionanti l'intesa figurava il seguente: "l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995".

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 175/2016 all'art. 5 tra le altre si è quindi detto: "come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti".

L'attività di vendita del gas ed energia elettrica svolta da Nuovenergie S.p.A., in quanto regolata DA ARERA (ex AEEGSI -Autorità indipendente ai sensi della L. 481/1995) rientra nei servizi d'interesse generale.

Si richiama altresì l'orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V°, n. 578/2019, pubblicata in data 23/01/2019.

Secondo il Consiglio di Stato tali attività sono riconducibili alla categoria dei "Servizi di interesse generale" denominata "Servizi di Interesse Economico Generale" definiti dall'art. 2 co. 1 lett. i) D.Lgs. 175/2016 come "I servizi di Interesse Generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE**Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| | |
|---|---|
| Codice Fiscale | 07007600153 |
| Denominazione | Rocca Brivio sforza S.r.l. (in liquidazione) |
| Tipologia Partecipazione | indiretta (tramite Cap Holding S.p.A.) |
| Stato di attuazione della procedura | Procedura di liquidazione in corso |
| Motivazioni della mancato avvio della procedura di liquidazione | - |
| Data di nomina dei liquidatori | 10/04/2015 |
| Stato di avanzamento della procedura | <p>La società è stata posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo Cap (Capogruppo società Cap Holding S.p.a.), approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015, e dall'Assemblea dei Soci del 26/05/2015.</p> <p>Con atto 10/04/2015 (iscritto presso il registro delle Imprese il 21/04/2015 prot. n. 92123/ 2015) la Società è stata posta in stato di scioglimento e liquidazione con contestuale nomina del Liquidatore.</p> <p>Il liquidatore ha sottoposto ai soci un primo piano di liquidazione e relativi allegati alla fine di dicembre 2015, successivamente il 22 settembre 2016 l'Assemblea dei Soci ha deciso di provvedere, entro breve, al ripianamento dei debiti sociali nonché di rinviare ad altra riunione la discussione e le relative delibere circa la destinazione futura del Complesso monumentale della Rocca.</p> <p>Successivamente in data 11 ottobre 2016 la liquidatrice ha inviato un nuovo progetto di liquidazione che modifica parte del percorso precedentemente prospettato, a seguito delle nuove richieste rivolte alla liquidatrice e alle posizioni assunte dai soci.</p> <p>Il 7 novembre 2016 il C.D.A. di Cap Holding S.p.a. ("tramite") ha condiviso ed approvato i contenuti di massima del nuovo programma di liquidazione. La procedura di liquidazione è in fase di completamento avendo i soci provveduto al versamento delle rispettive quote di contribuzione al fabbisogno di liquidazione.</p> <p>Nelle date del 16 febbraio 2016, 16 marzo 2017 e 18 settembre 2017, si sono tenute nuove assemblee dei soci i quali hanno dato mandato alla liquidatrice al fine di dare avvio alle procedure prescritte dalla legge volte all'assegnazione a terzi dell'immobile nell'ambito di un rapporto concessorio nel migliore interesse dei soci. In data 5 febbraio 2018 è stato pubblicato per estratto, in Gazzetta ufficiale e su alcuni quotidiani, un bando di gara per la concessione di valorizzazione del Complesso Monumentale Rocca Brivio Forza (concessione ultratrentennale del Complesso monumentale, che sarà idealmente destinato ad accogliere stabilmente attività didattiche, culturali, ricreative, turistiche e promozionali, ricettive e di ristorazione, nonché iniziative di tipo culturale, sociale e finalizzate alla conoscenza del territorio). Il termine di presentazione della documentazione, previsto per il 31.5.2018, è stato poi procrastinato al 31.10.2018, per assenza di offerte.</p> <p>La procedura, nonostante la proroga del termine, è andata nuovamente deserta.</p> <p>A seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 14 luglio 2020, Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione ha pubblicato un avviso di sollecitazione alla presentazione di proposte da parte di partner privati per la costituzione di una fondazione di partecipazione ovvero per l'assegnazione del Complesso monumentale Rocca Brivio Sforza a qualunque titolo concessorio. A tale avviso non ha fatto seguito una valida manifestazione d'interesse.</p> <p>Nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30.03. 2021 è stato nominato un nuovo liquidatore che sta operando al fine di individuare potenziali finanziatori esterni alla Compagine Sociale, sia pubblici che privati, interessati all'immobile.</p> <p>La procedura di liquidazione è, pertanto, tutt'ora in corso.</p> <p>Per la società ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. (Società in liquidazione), si intende dare continuità alla procedura di liquidazione in essere, al fine della CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ.</p> <p>Attualmente alcun onere grava sul Bilancio del Comune di Rho per l'attività di liquidazione in essere.</p> |
| Data di deliberazione della revoca | - |
| Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo | - |
| Ulteriori informazioni | - |

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Scioglimento/Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 11777880151 |
| Denominazione | C.R.A.A. S.r.l. (in liquidazione) |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---|
| Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione | sì |
| Data di conclusione della procedura | 6.3.2023 (data della Comunicazione dello Studio incaricato della liquidazione con prot. 16778 ad oggetto "Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area di Arese s.r.l. in liquidazione (CRAA) – riparto somme residue sul conto corrente e chiusura definitiva della società") |
| Società cessata a chiusura della seguente procedura | Liquidazione volontaria o giudiziale |
| Dettagli causa di cessazione della società | La procedura di liquidazione è stata avviata alla luce del nuovo Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale il 26 aprile 2004 per la riqualificazione dell' Area di Arese, che non attribuiva al C.R.A.A. nuovi compiti ma ne prevedeva piuttosto la cessazione definitiva, a seguito della presentazione di una relazione conclusiva sull'attività svolta. Pertanto, successivamente a tale adempimento, con Verbale di Assemblea straordinaria del 25/01/2005 depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 15/02/2005 con Numero di Protocollo PRA/41030/2005, è stato deliberato all'unanimità dei soci: <ul style="list-style-type: none"> • lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società; • la nomina del Liquidatore; |
| Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese | 27.07.2022 |
| Riconoscimento di un provento | sì |
| Tipologia di provento | <input checked="" type="checkbox"/> Monetario Crediti Strumenti finanziari Altri beni |
| Importo pattuito/riconosciuto (€) | € 46.490,54 |
| importo incassato (€) | € 46.490,54 di cui € 40.000,00 a titolo di rimborso quota capitale (Reversale d'incasso n. 9473/2010), € 4.128,00 a titolo di Rimborso della Riserva come da Piano di Riparto (Reversale d'incasso n. 15798/2017) ed € 2.362,54 a titolo di riparto somme residue sul Conto Corrente (Reversale d'incasso n. 19385/2023) |
| Data in cui è avvenuto l'incasso | 23.12.2010,29.12.2017 e 27.03.2023 (saldo) |
| Data prevista per l'incasso del saldo | - |
| Ulteriori informazioni* | - |